

N. XVII/XXIV R.G.

II G.U.

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del XXII.V.XXXI;

visto l'art. 185 bis c.p.c.;

ritenuto che, prima di provvedere sulle richieste istruttorie delle parti, appare opportuno formulare alle stesse la proposta di conciliazione indicata nel dispositivo, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenuto conto:

- 1) dei risultati della CTU espletata nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto gli stessi fatti (nel presente giudizio si controverte, tuttavia, del diritto al risarcimento da parte dell'attore derivante dai medesimi fatti);
- 2) della verosimile intervenuta modifica, nel corso del giudizio, dello stato dei luoghi che renderebbe difficile eventuali, sempre se necessari - attesa l'utilizzabilità della CTU di cui al punto 1 - accertamenti istruttori;
- 3) della necessità di espletare, ai fini della compiuta istruzione della causa, ed in particolare con riguardo al danno salute lamentato da Caio, una CTU medica, con tutti gli oneri, anche economici, che deriverebbero alle parti; al riguardo, si rileva che, dagli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'umidità presente nell'ambiente, causa dell'asma acuta di cui soffre Caio secondo la rappresentazione attorea, sembrerebbe non essere riconducibile ai lavori eseguiti dalla convenuta Beta;
- 4) della circostanza, accertata dal CTU, che le infiltrazioni siano state comunque agevolate (ponendosi probabilmente come concausa) dal rifacimento della pavimentazione della strada (primo intervento) e dai lavori di scavo della nuova condotta idrica che "evidentemente ha modificato il grado di compattezza del terreno circostante all'edificio di maggiore consistenza cui fa parte l'immobile del Caio"; ciò sembrerebbe dimostrato dalla circostanza che il secondo intervento, realizzato nel maggio 2012, avrebbe eliminato il fenomeno d'infiltrazione (cfr. sul punto l'ordinanza del 3.9.15 del Tribunale di Rossano rg. N. 463/12);

ritenuto di fissare l'udienza indicata in dispositivo nella quale le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire, ex art. 309 c.p.c.;

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., propone:

- il pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 5.000 da parte della convenuta Alfa, in persona del procuratore speciale, quale compagnia assicuratrice della convenuta Beta di Tizio;
- la compensazione delle spese del giudizio tra l'attore ed i convenuti Comune di Belpaese ed Beta di Tizio; a carico della Alfa ed in favore di parte attrice, liquidate secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55/14, considerando solo le prime tre fasi di: 1) studio della controversia, 2)

introduttiva del giudizio ed 3) istruttoria/di trattazione (con esclusione della fase decisoria) e avendo come riferimento del valore della controversia il decisum (€ 5.000);

Invita le parti a raggiungere un accordo transattivo/conciliativo sulla base della proposta sopra formulata;

Invita i difensori ad informare tempestivamente le parti della presente ordinanza;

Rinvia all'udienza del V.XX.XIX ore 10:15.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Castrovillari, XI.VI.XIX

Il G.U.

Dott. AA